

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO	
	(Provincia di Verona)	
	Rep. n. 5218	
	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL' ASILO NIDO COMUNALE	
	“GATTONANDO” E DI SPECIFICI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER MINORI	
	PERIODO 2022-2031 RINNOVABILE CIG 9007540926	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di gennaio nella Residenza Municipale di	
	Valeggio sul Mincio in Piazza Carlo Alberto n. 48 avanti a me Scarpari dott. Emilio,	
	Segretario Generale del Comune di Valeggio sul Mincio, autorizzato a ricevere gli atti in	
	forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo	
	18.08.2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i signori:	
	- ALBERTINI Paolo nato a Valeggio sul Mincio (VR) il 05.11.1962, domiciliato presso la	
	sede Municipale, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del	
	Comune di Valeggio sul Mincio, di seguito per brevità anche “Comune” o “stazione	
	appaltante”, (C.F. 00346630239) con sede in Valeggio sul Mincio – 37067 – Piazza Carlo	
	Alberto n. 48, in qualità di Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, Attività Produttive e	
	Risorse Umane a ciò autorizzato ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 24.01.2022 di	
	seguito nel presente atto denominato semplicemente “Ente” o “Concedente”;	
	- LEONI Giovanna nata a Valeggio sul Mincio (VR) il 24.06.1960 ed ivi residente la quale	
	interviene nel presente atto quale Presidente e Legale Rappresentante della TANGRAM	
	ONLUS COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR), Via del	
	Fante 22, C.F. 93131900230 e P.IVA 03018120232, iscritta alla C.C.I.A.A. di Verona REA	
	n. VR-311780 – “Concessionario”;	
	Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono	
	1	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	personalmente certo, di comune accordo rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio	
	consenso, con questo atto ricevuto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n.	
	50/2016 e ss.mm.ii.	
	Premesso che	
	- con deliberazione di G.C. n. 85 del 13.05.2021, esecutiva, veniva approvata la	
	documentazione relativa alla gara di affidamento in concessione del servizio di gestione	
	dell’Asilo Nido Comunale “Gattonando”;	
	- con determinazione n. 335 del 20.05.2021 il Responsabile Area Servizi alla Persona	
	Attività Produttive e Settore Sociale stabiliva di procedere all’affidamento della concessione	
	del servizio in parola mediante procedura aperta telematica per la durata di nove anni,	
	eventualmente rinnovabili, approvando il progetto di concessione del servizio di gestione	
	dell’asilo comunale “Gattonando” e di specifici servizi socio-educativi per minori,	
	demandando altresì, alla CUC “Custoza Garda Tione” l’espletamento della relativa	
	procedura d’appalto fino alla determina di aggiudicazione, mediante procedura aperta ai sensi	
	dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da tenersi con il criterio di selezione	
	dell’offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) ai sensi	
	dell’art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 con eventuale valutazione della congruità secondo	
	quanto previsto dall’art. 97 c. 3;	
	- con determinazione n. 54 del 17.08.2021 la CUC “Custoza Garda Tione” approvava i	
	verbali di gara aggiudicando il servizio in parola in sospensione d’efficacia relativamente al	
	lotto 2 alla concorrente TANGRAM Onlus Coop. Sociale con sede a Valeggio sul Mincio in	
	Via del Fante n. 22 Cod. Fisc. 93131900230 e P. IVA 03018120232;	
	- con determinazione n. 72 del 08.10.2021 la CUC “Custoza Garda Tione” dopo aver	
	effettuato con esito positivo le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016	
	nonché quelle relative ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,	
	2	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	aggiudicava in modo efficace l'appalto in parola, relativamente al lotto 2, alla TANGRAM	
	Onlus Coop. Sociale;	
	- ai sensi della normativa vigente, il Bando di gara è stato pubblicato come segue:	
	a) Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 28/05/2021 c. 2021/S 105-276866	
	b) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale contratti pubblici per	
	estratto 04/06/2021 n. 63	
	c) n. 2 quotidiani a diffusione nazionale, per estratto: Il Fatto Quotidiano del	
	10/06/2021 e Il Riformista del 10/06/2021;	
	d) n. 2 quotidiani a diffusione locale, per estratto: Il Giornale ed. Nord del 10/06/2021	
	e Corriere del Veneto del 10/06/2021;	
	e) sul profilo del committente CUC Custoza Garda Tione nella Sezione	
	Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti;	
	- con determinazione n. 791 del 07.12.2021 il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona ed	
	Attività Produttive procedeva all'aggiudicazione definitiva della concessione per la gestione	
	del servizio di asilo nido comunale "Gattonando", da svolgere nella struttura di proprietà	
	comunale appositamente adibita, situata in Via degli Alpini n. 3 del Comune di Valeggio sul	
	Mincio a TANGRAM Onlus Cooperativa Sociale con sede a Valeggio sul Mincio (VR) in	
	Via del Fante n. 22 Cod. Fisc. 93131900230 e P. IVA 03018120232 avendo offerto un	
	prezzo di Euro 814,03 mensili per utente, pari al ribasso unico percentuale di 1,21 (uno	
	virgola ventuno) sul prezzo posto a base di gara mensile per utente di Euro 824,00 IVA	
	esclusa;	
	- il Concessionario ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il	
	servizio oggetto del presente Appalto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente	
	atto, negli atti di gara e nell'offerta tecnica ed economica dallo stesso presentate;	
	- il Concessionario risulta non soggetto agli obblighi imposti dalla Legge n. 68/1999 in	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	materia di diritto al lavoro dei disabili così come da dichiarazione della Provincia di Verona	
	– Settore Politiche attive del Lavoro Unità Operativa Collocamento Mirato – prot. n.	
	VR20210004697U del 21.09.2021;	
	- sono decorsi almeno 35 giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui	
	all’art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 avvenuta con nota del 17.08.2021 prot. n. 17376 trasmessa a	
	messo PEC;	
	- che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D. Lgs. n. 104/2010, non sono pervenuti ad oggi	
	ricorsi giurisdizionali al T.A.R. aventi ad oggetto il presente affidamento;	
	- in data 24.09.2021 è stata inserita la richiesta di certificazione antimafia presso la Banca	
	Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0081747_20210924 e	
	in ossequio alla normativa vigente il presente contratto viene stipulato e sottoscritto sotto	
	condizione risolutiva;	
	Visto l’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;	
	Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le	
	Parti si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto del contratto di servizio	
	Il presente contratto ha per oggetto la gestione in concessione del servizio di Asilo Nido	
	comunale, da svolgere nella struttura di proprietà comunale appositamente adibita, situata in	
	Via degli Alpini 3 a Valeggio sul Mincio, autorizzata all’esercizio ed accreditata ai sensi	
	della Legge Regione Veneto n. 22/2002 in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla	
	legge e dai piani regionali di settore, idonea ad ospitare un numero di bambini in età	
	compresa tra i 3 mesi e i 3 anni pari a n. 44 unità secondo quanto previsto dalla Legge	
	Regione Veneto n. 32/1990 (le 44 unità sono comprensive dell’aumento del 20% previsto	
	dall’art. 8 della L.R.V. n. 32/1990).	
	Il servizio affidato in concessione è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia,	
	4	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	rientra nelle categorie dell'allegato IX Servizi , di cui agli artt. 140,142,143,144 del D. Lgs.	
	50/2016 ss.mm.ii. Codice NUTS: ITH31 – CPV85320000 – servizi sociali e dovrà essere	
	espletato dal Concessionario con propria organizzazione nel rispetto e secondo le modalità	
	previste dal Capitolato Speciale.	
	La Concessione include anche ulteriori servizi educativi rivolti alla fascia 0-6 anni, che	
	saranno progettati e pianificati dal Concessionario d'intesa e in collaborazione con	
	l'Amministrazione Comunale.	
	Articolo 2 – Corrispettivo	
	Il corrispettivo riconosciuto al Concessionario in considerazione delle prestazioni poste	
	contrattualmente a proprio carico, per tutto il periodo di affidamento, è unicamente	
	rappresentato dal corrispettivo contenuto nell'offerta da quest'ultimo presentata in sede di	
	gara e quantificato sulla base della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla	
	Persona e Attività Produttive n. 791 del 07.12.2021 e quantificato complessivamente in Euro	
	3.959.910,52 (Euro tremilioninovecentocinquantanovemilanovecentodieci virgola	
	cinquantadue) più IVA di legge. Il corrispettivo si intende fisso ed imm modificabile fermo	
	restando il rispetto delle normative (anche di rango europeo) di tempo in tempo vigenti	
	applicabili alle concessioni di servizi. A partire dall'anno 2024/2025 il Concessionario potrà	
	richiedere la revisione del prezzo unitario per bambino sulla base della intervenuta variazione	
	annuale dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI)	
	elaborato dall'ISTAT nel mese di agosto e pubblicato nel successivo mese di settembre.	
	Articolo 3 – Durata dell'affidamento	
	Il servizio disciplinato dal presente contratto decorrerà dal 01.09.2022 (data di scadenza del	
	precedente affidamento sottoscritto con atto pubblico rep. N. 5121 del 28.11.2013) e scadrà	
	il 31.08.2031, senza obbligo di disdetta. Il Comune si riserva la facoltà di attivare la	
	ripetizione del contratto per ulteriori nove anni alle medesime condizioni del contratto	
	5	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	iniziale, qualora la vigente normativa lo consenta ed a seguito di accertamento, da parte del	
	competente ufficio comunale, della corretta esecuzione dei servizi in parola, senza	
	contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità. La	
	mancata attivazione della ripetizione del contratto di servizio per il successivo periodo non	
	genera alcun obbligo a carico dell'Amministrazione procedente. Il Concessionario è tenuto a	
	garantire la prosecuzione del servizio anche dopo la scadenza del periodo contrattuale, alle	
	medesime condizioni del contratto iniziale, fino al completamento delle procedure di gara per	
	l'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza del	
	contratto iniziale.	
	Articolo 4 – Principi generali e obiettivi del Servizio	
	Il Servizio deve avere carattere di regolarità, continuità ed economicità ed è svolto dal	
	Concessionario alle condizioni previste dal Contratto e dal Capitolato speciale, in conformità	
	agli indirizzi del Comune, nello specifico del vigente Regolamento per la gestione dell'asilo	
	nido comunale, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni	
	legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, delle	
	direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche	
	emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal	
	loro effettivo recepimento nell'ordinamento italiano.	
	Il Servizio dovrà altresì essere gestito ed erogato dal Concessionario secondo termini,	
	condizioni e modalità riportate nei documenti relativi all'affidamento contenuti nella <i>lex</i>	
	<i>specialis</i> di gara e conformemente a quanto previsto nell'offerta risultata aggiudicataria.	
	Art. 5 – Condizioni d'uso dei beni immobili e mobili di proprietà comunale	
	La struttura dell'asilo nido "Gattonando" è di proprietà comunale e viene consegnata al	
	Concessionario arredata e funzionante. Per tale disponibilità il Comune tratterrà dagli importi	
	versati al Concessionario un canone di concessione annuale di Euro 1,00. Tale somma sarà	
	6	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	trattenuta nel mese di gennaio di ogni anno.	
	Il Concessionario, nell’ambito della gestione del servizio ed esclusivamente per tale fine,	
	potrà utilizzare gli arredi, le attrezzature tecniche ed il materiale operativo messo a	
	disposizione dal Comune e presenti nella struttura.	
	L’immobile, gli impianti, le attrezzature ed i beni mobili in esso presenti vengono consegnati	
	al Concessionario nello stato in cui si trovano. Alla scadenza del servizio il Concessionario è	
	tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi e le attrezzature in buono stato di	
	conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.	
	Art. 6 - Obblighi del Concessionario	
	Gli obblighi del Concessionario sono elencati all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto	
	che si intende qui integralmente trascritto.	
	Art. 7 – Corrispettivo a favore del Concessionario	
	La frequenza al Nido comporta il pagamento di una quota di compartecipazione della	
	famiglia al costo effettivo del servizio (retta) articolata in base alla tipologia di orario	
	secondo le tariffe stabilite dal Comune con propri provvedimenti (per la determinazione delle	
	rette di frequenza, si rimanda alla Tabella A “Rete di frequenza” allegata al Regolamento).	
	Per lo svolgimento del servizio di asilo nido spetta al Concessionario il corrispettivo mensile	
	(11 mesi/anno) determinato dall’esito della gara, ovvero di 814,03 Euro, oltre IVA. Da	
	quest’ultimo importo il Concessionario detrairà le rette riscosse direttamente da ciascun	
	utente e fatturerà al Comune la differenza. I pagamenti verranno effettuati per 11mesi/anno	
	(da settembre a luglio) con cadenza mensile.	
	Il Concessionario provvederà ad incassare le rette a mezzo bonifico bancario/postale su c/c	
	dedicato alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, con causale “retta asilo nido”	
	o mediante rilascio di ricevuta composta da due parti, entrambe vidimate dal Comune, di cui	
	una da staccarsi e da rilasciare all’utente. Le modalità di pagamento saranno indicate dal	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	Concessionario nelle fatture fesse alle famiglie, e nel caso di mancato o ritardato	
	pagamento da parte delle famiglie, nulla è dovuto da parte del Comune. Il Comune non	
	assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario, ma fornirà la più	
	ampia collaborazione per incentivare le regolarità dei pagamenti. Nessuna deroga all'importo	
	delle rette può essere decisa da Concessionario. Qualora il numero delle iscrizioni fosse	
	inferiore alla capacità ricettiva della struttura, il Concessionario non potrà avanzare nessun	
	compenso nei confronti sia degli utenti che del Comune concedente e manterrà pertanto	
	inalterata la retta mensile. Con riferimento all'inizio di ciascun anno educativo, il	
	Concessionario dovrà effettuare tutti gli inserimenti dei bambini in graduatoria entro il 31	
	ottobre. Al Concessionario spetterà il corrispettivo dovuto dal Comune dal mese di	
	inserimento , in rapporto ai giorni di effettiva presenza nel mese. Tale criterio sarà adottato	
	anche per eventuali inserimenti in corso d'anno.	
	Qualora si verifichi il ritiro di un bambino in corso d'anno, il Concessionario dovrà effettuare	
	l'inserimento del bambino sostituito individuato sulla base della graduatoria vigente, entro il	
	mese successivo dal ritiro. In caso contrario sarà decurtato il corrispettivo mensile del	
	bambino sostituito non inserito in tempo utile. Nel caso si raggiungesse un numero sufficiente	
	di iscritti per una o più settimane del mese di agosto, il Comune autorizza l'apertura dell'asilo	
	e l'incasso delle rette per tale servizio aggiuntivo da parte del Concessionario. Il Comune non	
	si farà carico, per il mese di agosto, di alcun pagamento a favore del Concessionario.	
	Art. 8 – Recesso	
	Il Comune può recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure	
	nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico	
	originario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 quinquies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.	
	Il recesso deve essere comunicato per iscritto mediante raccomandata/PEC almeno 30 giorni	
	prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.	
	8	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal contratto indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore del Concessionario di:	
	a) un somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento del Concessionario in attuazione del Capitolato prestazionale e posti a carico del Concessionario da rilevarsi dalle scritture contabili;	
	b) una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa ad altri investimenti realizzati a spese del Concessionario nel corso dell'affidamento autorizzati dal Comune.	
	Il recesso operato dal Comune ai sensi del precedente comma 3 deve essere comunicato al Concessionario con lettera raccomandata/PEC almeno 30 giorni prima della data in cui gli effetti del recesso sono destinati a prodursi.	
	Articolo 9 – Controlli	
	Ai fini della verifica dell'adempimento alle obbligazioni contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del Servizio, il Comune può svolgere nei confronti del Concessionario attività di controllo secondo modalità compatibili con le esigenze aziendali di quest'ultimo. A tal fine il Concessionario consente l'effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che il Comune ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, mezzi e dotazioni, purché attinenti al Servizio.	
	- In particolare, il Comune ha diritto di:	
	a) chiedere ed ottenere tempestivamente dal Concessionario dati, documenti ed informazioni sullo svolgimento del Servizio, nonché in merito alle modalità di svolgimento delle prestazioni dedotte in affidamento;	
	b) effettuare accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive presso il Concessionario sullo	
	9	

svolgimento del Servizio, anche al fine di acquisire documenti o informazioni.

Gli accertamenti, i sopralluoghi e le verifiche ispettive possono essere sempre effettuati dal

Comune. Ai fini dell'effettuazione dell'attività di controllo, il Comune può avvalersi di

personale interno o esterno qualificato al quale delegare gli oneri di cui ai commi precedenti.

Gli oneri connessi all'esperimento di tale attività saranno a carico del Concessionario.

Articolo 10 – Contestazione degli inadempimenti e diffida ad adempiere

Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili al Concessionario sono

contestati dal Comune mediante l'invio, con plico raccomandato/PEC, di una lettera di

addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad

adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito il Concessionario può inviare

al Comune le proprie osservazioni.

Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare il Concessionario a

provvedere, fissando al proposito un congruo termine.

Nei casi disciplinati dal presente articolo trova applicazione quanto stabilito, sul punto, dal

Capitolato prestazionale, anche in tema di applicazione delle penali contrattualmente fissate e

di risoluzione del Contratto nonché di conseguenze da ciò derivanti. (artt. 31-32)

Articolo 11 – Tracciabilità e pagamenti

Il Concessionario, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si

assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della predetta

legge.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti

correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni. Eventuali transazioni eseguite dal Concessionario, senza

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a garantire la	
	tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente Contratto. Se il pagamento è	
	superiore ad Euro 5.000,00 esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia	
	inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle esattoriali.	
	Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,	
	dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato	
	acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data 21.01.2022 numero	
	INAIL_31024202.	
	Art. 12 – Deposito cauzionale e polizze assicurative	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante garanzia	
	fideiussoria assicurativa numero 2021/50/2630033 emessa in data 09/12/2021 e rilasciata da	
	Reale Mutua Agenzia di Villafranca di Verona per l'importo di Euro 198.495,53 contenente	
	la previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale, la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma	
	2, del Codice Civile, nonché la sua immediata operatività, e quindi l’impegno del fideiussore	
	a versare la somma garantita sul conto corrente bancario indicato dal Comune, a semplice	
	richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta	
	medesima.	
	La garanzia decorre dal 09/12/2021 ed ha la durata indicata all’art. 2 delle condizioni	
	generali.	
	Il Comune potrà avvalersi della garanzia di cui al comma 1, escutendola in parte o per intero,	
	a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, di	
	applicazione di penali, di anticipazione sul risarcimento danni, nel caso di esecuzione	
	d’ufficio di prestazioni di competenza del Concessionario e nonché a rimborso degli oneri	
	11	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	che il Comune dovesse sostenere per colpa del Concessionario. Nel caso di incameramento	
	(totale o parziale) della cauzione da parte del Comune, il Concessionario sarà tenuto a	
	reintegrarla sino all'importo stabilito ed escusso entro 20 (venti) giorni dalla relativa	
	comunicazione, pena la risoluzione del Contratto.	
	Il Concessionario ha anche stipulato polizza R.C.T./R.C.O. n. 1/39073/119/177777404/1 con	
	un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 rilasciata in data 13.01.2022 da UnipolSai	
	S.p.A. - Agenzia Valeggio sul Mincio.	
	La polizza di responsabilità civile prevede espressamente che siano considerati terzi tra loro i	
	minori, il personale con funzione educativa ed il personale addetto ai servizi, ivi compresi	
	eventuali volontari.	
	Il Concessionario ha stipulato infine idonea polizza infortuni n. 1/39073/119/175190086/1	
	rilasciata il 13/01/2022 da UnipolSai s.p.A. Agenzia di Valeggio sul Mincio per i servizi di	
	cui al progetto educativo ed eventuali servizi opzionali attivati per la copertura dei seguenti	
	rischi e con i massimali a fianco di ciascuno indicati:	
	a) invalidità permanente (massimale Euro 100.000,00);	
	b) decesso (massimale Euro 50.000,00);	
	c) rimborso spese mediche (massimale Euro 10.000,00).	
	come previsto all'art. 29 del Capitolato.	
	Art. 13 – Divieto di cessione del contratto e subappalto	
	Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto del contratto. Il contratto	
	non può essere ceduto a terzi, pena la nullità dello stesso. Il subappalto non è ammesso.	
	Art. 14 – Inadempimenti – Clausola risolutiva espressa	
	In caso di inosservanza da parte del Concessionario delle condizioni di cui alla presente	
	concessione o dei parametri indicati nel progetto educativo ed organizzativo dallo stesso	
	presentato, il Comune, tramite il competente Responsabile, inoltrerà apposita diffida ad	
	12	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	adempiere, assegnando un preciso termine per eliminare l'inadempimento e presentare,	
	contemporaneamente, le proprie giustificazioni. Tale termine decorre dal ricevimento della	
	diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando	
	il diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite nel successivo articolo, il	
	Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione del servizio e altresì	
	dichiarare automaticamente risolta la concessione, nei seguenti casi:	
	a. mancato rispetto del termine come sopra fissato, salvi i casi di comprovata e	
	accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;	
	b. gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio oggetto della presente	
	concessione;	
	c. interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario.	
	Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può valersi sulla cauzione:	
	1. a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di	
	terzi, necessario per limitare gli effetti negativi dell'inadempimento del concessionario;	
	2. a copertura dei costi di indizione di una nuova procedura per il riaffidamento del	
	servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del	
	Concessionario.	
	Oltre ai casi sopra specificati il Concedente potrà dichiarare automaticamente risolta la	
	presente concessione, nei seguenti ulteriori casi:	
	- fallimento del Concessionario o scioglimento da parte dell'autorità governativa;	
	- cancellazione dall'Albo delle cooperative sociali;	
	- sub concessione del servizio;	
	- gravi e ripetute violazioni delle norme di legge in materia previdenziale e assicurativa a	
	favore del personale dipendente.	
	L'esercizio del diritto di risoluzione è preceduto da formale comunicazione al	

Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972

Concessionario da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 15 - Penali

Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento del servizio, imputabili al Concessionario saranno contestate dall'Amministrazione comunale, tramite comunicazione PEC, entro trenta giorni dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della contestazione, il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui il Concessionario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, lo stesso applicherà le penali di seguito elencate, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che il Comune avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.

In particolare, le penali verranno applicate nei seguenti casi:

a) mancato rispetto del rapporto personale educativo-bambini; da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00

b) mancata o inadeguata qualificazione del personale impiegato: da Euro 500,00 a Euro 5.000,00

c) mancata o inadeguata attuazione del progetto educativo: da Euro 500,00 a Euro 5.000,00

d) carenza di gestione che si traducano in un disservizio arrecato all'utenza: da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00

e) violazioni di normativa igienico-sanitaria ed in materia di sicurezza: da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00

f) mancata produzione di documentazione o comunicazioni entro i termini fissati dal capitolato o comunque indicati dall'Amministrazione: da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00

g) mancato rispetto di ogni altro obbligo previsto da capitolato: da Euro 500,00 ad

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	Euro 5.000,00	
	Il Comune provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti al Concessionario in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
	Art. 16 - Controversie	
	In caso di insorgenza di controversie in ordine all'esecuzione del contratto, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 D. Lgs. 50/2016.	
	L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 D. Lgs. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.	
	Per le controversie derivanti dal contratto è competente il foro di Verona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, salvo casi di obbligo inderogabile di legge.	
	Art. 17 – Spese contrattuali	
	Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte. Ai fini dell'iscrizione di quest'atto a Repertorio del Segretario Comunale le Parti dichiarano che il presente contratto ha il valore di Euro 3.959.910,52 (Euro tremilioninovecentocinquantanovemilannovecentodieci virgola cinquantadue). Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27/bis All. B al D.P.R. n. 642/1972.	
	Art. 18 – Imposte, tasse, canoni	
	Sono a carico del Concessionario tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere	
	15	

	Esente bollo ai sensi art. 27/Bis All. B D.P.R. 642/1972	
	attinenti alla gestione dei beni strumentali all'erogazione del Servizio stabiliti dallo Stato,	
	dalla Regione o dagli Enti locali.	
	Art. 19 – Trattamento dati personali	
	Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “ <i>Codice in</i>	
	<i>materia di protezione di dati personali</i> ” la stazione appaltante informa che i dati personali	
	forniti dall'Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Valeggio sul	
	Mincio. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione),	
	svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei	
	dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale	
	che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati	
	conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui alla	
	normativa vigente. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'Appaltatore gode dei diritti	
	tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare,	
	aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla	
	legge, nonché al diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti	
	potranno essere esercitati nei confronti della stazione appaltante, titolare del trattamento.	
	L'RPD nominato risulta essere la Società & S.r.l. con sede legale in Sirmione (BS) in Via	
	Colombare n. 44 – PEC: gruppo@pec.it	
	Art. 20 - Domicilio	
	Per tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario dichiara di eleggere domicilio	
	presso la sede del Comune di Valeggio sul Mincio in Via del Fante n. 22.	
	Art. 21 - Referente	
	Il concedente nomina quale suo referente il Responsabile del Settore Servizi alla Persona,	
	dottor Paolo Albertini, in qualità di RUP del procedimento, a cui il Concessionario deve fare	
	riferimento per qualsiasi problema organizzativo e gestionale.	
	16	

Art. 22 – Disposizioni generali di regolazione del contratto

Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, rinviano alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e relativo correttivo ed alle Linee Guida ANAC per quanto possano riferirsi all'esecuzione della presente convenzione ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni. Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.

Richiesto, io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su sedici pagine per intero e la diciassettesima per ventiquattro righe, dandone lettura alle Parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 *bis* della legge n. 89 del 16.02.1913, così come modificato dal D. Lgs. n. 110 del 02.07.2010, nella apposizione della loro firma digitale, verificata a mia cura nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

PER L'APPALTATORE: LEONI GIOVANNA – FIRMATO DIGITALMENTE

PER IL COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO: ALBERTINI PAOLO – FIRMATO DIGITALMENTE

UFFICIALE ROGANTE: SCARPARI EMILIO – FIRMATO DIGITALMENTE